



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0032/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0013/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.:

Amedeo Citarella - Presidente
Serena Callipari - Componente (Relatore)
Valentino Fedeli - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 6 agosto 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 985/266pf25-26/GC/DP/ff, depositato il 14 luglio 2026, nei confronti della società S.S. Franco Scarioni 1925, il seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 13 luglio 2026, la Procura Federale, rilevata l'intervenuta risoluzione dell'accordo concluso ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva con la società SS Franco Scarioni 1925, per il mancato pagamento dell'ammenda pattuita, ha deferito innanzi a questo Tribunale la predetta società per rispondere:

a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi degli artt. 6 commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sig.ri Alessio Morello, Manuel Angelo Gasparro e Mirco Massimiliano Gariboldi, così come riportati nei seguenti capi di incolpazione formulati con la comunicazione di conclusione delle indagini notificata:

- "*sig. MORELLO Alessio, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società S.S. Franco Scarioni 1925: violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., dall'art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2024-2025 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., sezione 2.6, per avere lo stesso collaborato all'organizzazione e assunto la conduzione tecnica dei "provini" svolti dalla società S.S. Franco Scarioni 1925 presso il proprio impianto sportivo nei giorni 3.6.2025 e 17.6.2025, in occasione dei quali ha preso parte il calciatore Ken Davide Baptista Alvarado privo del necessario nulla osta della società di appartenenza A.S.D. Academy Calvairate 1946*";

- "*sig. GASPARRO Manuel Angelo, allenatore tesserato per la società S.S. Franco Scarioni 1925 nella stagione sportiva 2024-2025 nonché soggetto che, nella corrente stagione 2025-2026, ha svolto, all'interno e nell'interesse della medesima società S.S. Franco Scarioni 1925, attività rilevante per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva:*

a) violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., dall'art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2024-2025 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., sezione 2.6, per avere lo stesso collaborato all'organizzazione e presenziato ai "provini" svolti dalla società S.S. Franco Scarioni 1925 presso il proprio impianto sportivo nei giorni 3.6.2025 e 17.6.2025, in occasione dei quali ha preso parte il calciatore Ken Davide Baptista Alvarado privo del necessario nulla osta della società di appartenenza A.S.D. Academy Calvairate 1946;

b) violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dagli artt. 23, comma 2, e 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, svolto di fatto il ruolo e le funzioni di dirigente responsabile del settore giovanile - categorie U14 e U15 (giovannissimi) e U16 ed U17 (allievi) - della società S.S. Franco Scarioni 1925 in assenza di tesseramento quale dirigente";

- "*sig. GARIBOLDI Mirco Massimiliano, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società S.S. Franco Scarioni 1925: a) violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2024-2025 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., sezione 2.6, per avere lo stesso consentito o, comunque, non impedito che il calciatore Ken Davide Baptista Alvarado prendesse parte, pur in assenza del nulla osta della società di appartenenza A.S.D. Academy Calvairate 1946, ai "provini" svolti dalla società S.S. Franco Scarioni 1925 presso il proprio impianto sportivo nei giorni 3.6.2025 e 17.6.2025; b) violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso omesso di provvedere all'inizio della stagione sportiva 2025-2026 al regolare tesseramento come dirigente del sig. Manuel Angelo Gasparro, consentendo e, comunque, non*



impedendo allo stesso di svolgere di fatto, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, il ruolo e le funzioni di dirigente responsabile del settore giovanile - categorie U14 e U15 (giovannissimi) e U16 ed U17 (allievi) - della società S.S. Franco Scarioni 1925 in assenza di tesseramento quale dirigente”.

La fase istruttoria

Il procedimento disciplinare trae origine da una segnalazione inoltrata alla Procura Federale in data 9 settembre 2025 dalla società A.S.D. Academy Calvairate 1946, a firma del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con il quale veniva segnalata la partecipazione non autorizzata del proprio tesserato minorenne Ken Davide Baptista Alvarado a sedute di allenamento di prova tenutesi presso l'impianto della società SS Franco Scarioni 1925. A supporto della segnalazione venivano allegati rilievi fotografici, messaggi e documentazione dell'attività svolta. Nel corso delle indagini, la Procura Federale acquisiva i fogli di censimento e le risultanze del tesseramento di entrambe le società per le stagioni sportive 2024-2025 e 2025-2026, unitamente ai verbali di audizione dei soggetti coinvolti. All'esito dell'istruttoria, la Procura Federale notificava ai soggetti incolpati ed alla società la Comunicazione di Conclusione delle Indagini.

Successivamente alla notificazione della predetta comunicazione, i soggetti interessati e la società addivenivano alla definizione di un accordo ex art. 126 CGS con la Procura Federale, che veniva formalizzato e pubblicato in data 2 marzo 2026 con Comunicato Ufficiale FIGC n. 374/AA.

Tuttavia, riscontrato il mancato pagamento della sanzione pecuniaria nel termine perentorio di 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione, la FIGC – con Comunicato Ufficiale n. 567/AA del 16 giugno 2026 – dichiarava la risoluzione dell'accordo ex art. 126 CGS per inadempimento della S.S. Franco Scarioni 1925.

A seguito della caducazione dei benefici dell'accordo e della conseguente riapertura del procedimento, la Procura Federale procedeva all'emissione dell'atto di deferimento a carico della società SS Franco Scarioni 1925.

La fase predibattimentale

Il Presidente Tribunale Federale Nazionale fissava per la discussione l'udienza del 6 agosto 2026. La società deferita non depositava memorie.

Il dibattimento

All'udienza del 6 agosto 2026, tenutasi in videoconferenza, è comparso l'Avv. Daniele Labianca per la Procura Federale. Nessuno è comparso per la deferita. L'Avv. Daniele Labianca si è riportato integralmente all'atto di deferimento chiedendo l'affermazione di responsabilità della società deferita e l'irrogazione della sanzione di euro 1.333,00 (milletrecentotrentatre/00) di ammenda, quantificata partendo dalla sanzione editale base di euro 1.000,00 maggiorata di un terzo in ragione dell'inadempimento dell'accordo ex art. 126 CGS.

La decisione

Il Collegio ritiene che l'atto di deferimento sia fondato e meritevole di accoglimento per le motivazioni di seguito esposte.

In via preliminare, deve darsi atto che le condotte poste a fondamento della responsabilità della società deferita risultano accertate sulla base della documentazione acquisita e delle risultanze istruttorie. Dalla documentazione acquisita emerge, in primo luogo, che la società S.S. Franco Scarioni 1925 non ha adempiuto alle obbligazioni derivanti dall'accordo definito ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva. Tale accordo, raggiunto con la Procura Federale e formalizzato con il Comunicato Ufficiale n. 374/AA del 2 marzo 2026, prevedeva l'obbligo per la società di corrispondere una somma a titolo di ammenda. Tuttavia, la società non ha provveduto al relativo pagamento nel termine previsto, circostanza che ha determinato la risoluzione dell'accordo da parte della Federazione, formalizzata con C.U. n. 567/AA del 16 giugno 2026. L'effetto della risoluzione è quello di rendere nuovamente perseguibili le condotte originariamente contestate.

Occorre, pertanto, considerare il contenuto delle condotte ascritte ai soggetti operanti nell'ambito della società e la conseguente imputazione alla stessa ai sensi dell'art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Alla luce della documentazione istruttoria, è accertato che il calciatore minorenne Ken Davide Baptista Alvarado, tesserato per la società A.S.D. Academy Calvairate 1946, ha sostenuto sedute di allenamento di prova ("provini") presso la S.S. Franco Scarioni 1925 nelle date del 3 e 17 giugno 2025, sotto la direzione del tecnico sig. Alessio Morello, in totale assenza del prescritto nulla osta da parte della società cedente; e che il sig. Manuel Angelo Gasparro ha svolto ed esercitato di fatto funzioni e compiti direttivi ed organizzativi nell'ambito del Settore Giovanile del sodalizio per la stagione sportiva 2024-2025, pur in mancanza di regolare tesseramento nei ruoli dirigenziali. È emerso, inoltre, che il Presidente della società, sig. Mirco Massimiliano Gariboldi, fosse a conoscenza delle attività e delle condotte svolte dai predetti soggetti e non sia intervenuto per impedirle né per assicurarne la conformità alla normativa federale.

Le violazioni sopra descritte integrano la responsabilità della società a titolo oggettivo ai sensi dell'art. 6, comma 2, CGS, in quanto poste in essere da soggetti — tesserati e non tesserati — operanti nell'interesse del sodalizio. Esse integrano, altresì, la



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 6, comma 1, CGS, per effetto della consapevolezza e dell'inerzia del Presidente Gariboldi, legale rappresentante, che ne comporta l'imputazione secondo il principio di immedesimazione organica.

Quanto al trattamento sanzionatorio, questo Collegio osserva che l'inadempimento degli obblighi finanziari assunti dalla società deferita in sede di definizione concordata ex art. 126 CGS non può rimanere senza riflessi sulla determinazione della sanzione: il mancato pagamento comporta infatti il venir meno del beneficio riduttivo connesso all'accordo, con la conseguenza che il Collegio deve fare riferimento alla sanzione base prevista prima dell'applicazione di tale riduzione.

Il mancato adempimento rileva altresì sotto il profilo della graduazione sanzionatoria, in quanto esprime l'inosservanza di un impegno che la società aveva formalmente assunto nella fase di definizione del procedimento; ciò richiede l'irrogazione di una sanzione più severa rispetto a quella concordata e non eseguita.

Sul punto, rilevato che il Comunicato Ufficiale n. 374/AA del 2 marzo 2026 aveva individuato in euro 1.000,00 la sanzione base posta a fondamento del patteggiamento, il Collegio ritiene corretto applicare, a fronte del mancato pagamento, una maggiorazione pari a un terzo di tale importo (€ 333,00).

Considerata la natura documentale dell'inadempimento, la mancata comparizione della società deferita e l'esigenza di garantire l'effettiva applicazione dell'art. 126 CGS, il Collegio ritiene congrua la richiesta della Procura Federale e determina la sanzione finale in euro 1.333,00 di ammenda.

Per tali ragioni, il Tribunale reputa congrua la sanzione di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga alla società S.S. Franco Scarioni 1925 la sanzione di euro 1.333,00 (milletrecentotrentatre/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 6 agosto 2026.

IL RELATORE
Serena Callipari

IL PRESIDENTE
Amedeo Citarella

Depositato in data 7 agosto 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai